COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Norme interpretative del regolamento legislativo approvato con il decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100 e successive modificazioni sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti. (1221)

PRESIDENTE 287
DE LEONARDIS 288

Disegno di legge (*Discussione*):

Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. (1324) . . 288

PRESIDENTE 288, 289, 290
MARENGHI 288, 289
TRUZZI 289
VETRONE 289

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

TOZZI CONDIVI: Estensione alle zone collinari delle provvidenze previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e 25 luglio 1952, n. 991, per costruzione di laghetti montani e conseguenti opere di irrigazione e di fertirrigazione. (763) 290

PRESIDENTE 290
MONTE 290
TOZZI CONDIVI 290
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* 290
CACCIATORE 290

PAG.

Sull'ordine dei lavori:

PUGLIESE 291
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* 291
COMPAGNONI 291
PRESIDENTE 291

Votazione segreta:

PRESIDENTE 292

La seduta comincia alle 9,20.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme interpretative del regolamento legislativo approvato con il decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100 e successive modificazioni, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti (1221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme interpretative del regolamento legislativo approvato con il decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100 e successive modificazioni, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti ».

Comunico che il deputato Cacciatore ha concretizzato le osservazioni svolte nella seduta precedente nel seguente emendamento sostitutivo all'articolo 1:

L'espressione « piano sommario di trasformazione » contenuta nel secondo comma dell'articolo 16 del Regolamento legislativo approvato con decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, va intesa come generico piano di massima, per cui le varianti ad esso apportate nell'esecuzione della trasformazione fondiaria non ne costituiscono violazione e non possono pertanto legittimare la retrocessione dei terreni espropriati.

DE LEONARDIS. Considerati i complessi problemi che l'emendamento Cacciatore fa sorgere, propongo di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Considerata la richiesta dell'onorevole De Leonardis può rimanere stabilito, se non vi sono obiezioni, che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi ».

Il relatore, onorevole Marenghi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARENGHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame dispone la modifica degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

Illustrerò brevemente il disegno di legge, riservandomi di analizzarlo nei particolari nella prossima seduta, ma anticipando un emendamento che vorrei proporre per assegnare ai consorzi per la difesa fitosanitaria anche i compiti della lotta antigrandine.

La legge 18 giugno 1931, n. 987, regola l'ordinamento dei consorzi per la difesa fitosanitaria. Entrata in vigore nel 1931, risulta oggi – a distanza di quasi trent'anni – evidentemente inadeguata.

In attesa che tutta la materia venga riesaminata con apposito disegno di legge, al fine di una più efficace protezione delle piante contro le malattie e le altre cause nemiche, il Governo, con il disegno di legge in esame, si propone di provvedere con urgenza ad alcuni particolari aggiornamenti delle disposizioni relative ai Consorzi fitosanitari, affinché questi possano essere costituiti e possano svolgere gli importanti servizi pubblici loro affidati. Tali aggiornamenti riguardano: 1°) le norme sulla determinazione della misura dei contributi consortili per le spese generali e di amministrazione; 2°) la composizione degli organi dei Consorzi; 3°) la ripartizione delle spese anticipate dallo Stato per l'esecuzione diretta delle operazioni di lotta contro le malattie delle piante.

In base alla legge n. 987 del 1931 questi Consorzi sono stati già costituiti in alcune province: Piacenza, Parma, e mi pare anche Napoli e Salerno. Essi funzionano veramente bene e, per quanto riguarda la mia provincia, con ottimi risultati.

I Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, costituiti in forza della legge 18 giugno 1931, n. 987, hanno per scopo: 1°) l'organizzazione e la vigilanza sulle operazioni di difesa condotte dai consorziati contro le malattie e i nemici delle piante coltivate; sarebbe dunque esclusa la lotta antigrandine. Considerino anche i colleghi, prima della prosisma riunione, se sia il caso di inserire anche la lotta anti-grandine nel disegno di legge in esame. In tal modo si affronterebbe il problema senza perdita di tempo e si potrebbe dare inzio alle prove sperimentali.

Pare in proposito che in base alle ultime esperienze eseguite a Verona con i razzi antigrandine, si siano ottenuti risultati positivi;

2°) l'esecuzione diretta delle operazioni stesse, sia per conto di tutti i consorziati, che in sostituzione degli inadempienti e dei ritardatari e a loro spese.

Si sono avuti risultati positivi nella lotta contro le malattie del pomodoro, contro la mosca delle ciliege. Una volta organizzato un servizio, è più facile reperire i mezzi necessari (anticrittogamici, antiparassitari) a un prezzo favorevole, acquistare le attrezzature necessarie, predisporre una squadra che possa agire con più capacità, e, quindi, ottenere, infine risultati soddisfacenti;

3°) l'assunzione della esecuzione diretta delle operazioni di difesa delle piante disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In certi casi, quando se ne ravvisi la necessità, il Ministero può intervenire direttamente, o incaricare, nel caso in cui ci sia il Consorzio, i consorziati per l'esecuzione diretta delle operazioni di difesa delle piante contro le malattie.

In relazione agli importanti compiti demandati ai Consorzi, il disegno di legge in esame, come ho accennato, prevede modificazioni alla legge n. 987 del 1931 al fine di dare ai Consorzi stessi la possibilità di esplicare in pieno la loro attività.

L'articolo 1 pone una nuova norma per la determinazione dei contributi consortili, che vengono commisurati agli estimi catastali, anziché essere fissati nella esigua misura fissa di lire 0,50 per ettaro. Tali contributi non potranno superare il limite massimo del 20 per cento del reddito dominicale.

I contributi in oggetto, in base alla legge esistente, sono a carico dei proprietari del terreno (articolo 14 del regolamento).

Con gli articoli 2 e 3 vengono aggiornate le disposizioni della legge 987 e del regolamento esecutivo, concernenti la composizione delle Commissioni amministratrici dei Consorzi e dei collegi dei revisori dei conti.

Con l'articolo 4 si dà facoltà al Ministero dell'agricoltura di intervenire nelle operazioni di difesa fitosanitaria con la sola fornitura di mezzi tecnici, esimendo i proprietari interessati da ogni obbligo di rimborso, se il valore di tali mezzi tecnici non superi la metà del costo complessivo delle operazioni di difesa. Tale norma permette un più agevole intervento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle operazioni di difesa fitosanitaria, in piena collaborazione con i proprietari interessati.

Entrando nei particolari, si può constatare che la contribuzione annua era stabilita, in base alla vecchia legge, entro limiti che andavano da un minimo del 0,25 a un massimo del 0,50 per cento per ettaro, in maniera, quindi, inadeguata. Con la nuova legge la contribuzione viene commisurata al reddito dominicale, entro un limite che non può superare il 20 per cento del reddito dominicale stesso.

Le modifiche all'articolo 24 saranno, forse, quelle più discusse, perché riguardano la composizione delle commissioni amministratrici dei Consorzi e dei collegi dei revisori dei conti. Il disegno di legge in esame modifica notevolmente detta composizione. Penso che questo argomento la Commissione vorrà esaminarlo con particolare cura perché è molto importante che questi Consorzi siano amministrati da elementi responsabili e capaci.

Per quanto riguarda le modifiche all'articolo 29, ho già detto che esse hanno soprattutto lo scopo di rendere più facili e più snelli gli interventi che già può attuare il Ministero dell'agricoltura. In base alla legge attuale, nel caso in cui lo si stimi indispensabile per l'importanza dell'operazione, si provvede alla esecuzione diretta, da parte del Ministero, della lotta contro i parassiti delle piante.

Tenuto conto della esperienza effettuata nelle province dove questi Consorzi sono stati costituiti e degli ottimi risultati conseguiti, esprimo parere favorevole in merito al disegno di legge in esame, che raccomando all'esame ed approvazione degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TRUZZI. Vorrei chiedere alla cortesia del Presidente e dei colleghi di rinviare la discussione del disegno di legge in esame alla prossima seduta, per darci modo di approfondire l'argomento ed eventualmente di proporre qualche suggerimento di modifica. Si tratta di un problema molto importante, che tra l'altro prevede l'imposizione da parte dei Consorzi di oneri che possono essere commisurati fino al 20 per cento del reddito dominicale annuo. È questa, una disposizione abbastanza delicata, che richiede accurato studio.

VETRONE. Sono d'accordo nel senso di rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Siccome il relatore ha proposto di assegnare a questi Consorzi per la difesa fitosanitaria anche i compiti di difesa anti-grandine, e siccome su questo punto non sono d'accordo, desidererei conoscere dal Sottosegretario per l'agricoltura a che punto sono gli studi sulla difesa anti-grandine, e se il Ministero è oggi in grado di potersi pronunciare sull'efficacia degli esperimenti che sono stati condotti finora. Il motivo della mia avversione a questo ampliamento di funzioni è determinato dal fatto che esso potrebbe aprire la strada sulla costituzione effettiva di quei Consorzi obbligatori anti-grandine che io ritengo anticostituzionali.

MARENGHI, *Relatore*. Io ho pregato i colleghi di esaminare solo l'eventualità di inserire una disposizione relativa alla lotta anti-grandine. Vorrei fare presente quindi che se la disposizione venisse inserita, non per questo tutti i Consorzi dovrebbero condurre la lotta anti-grandine.

PRESIDENTE. La proposta di rinvio dell'onorevole Truzzi trova consenziente la Commissione.

Se non vi sono obiezioni, pertanto, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Estensione alle zoni collinari delle provvidenze previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e 25 luglio 1952, n. 991, per costruzione di laghetti montani e conseguenti opere di irrigazione e di fertirrigazione (763).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Estensione alle zone collinari delle provvidenze previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949, e 25 luglio 1952, n. 991, per la costruzione di laghetti montani e conseguenti opere di irrigazione e di fertirrigazione ».

Comunico che il deputato Monte ha concretizzato le osservazioni svolte nella seduta precedente nel seguente emendamento, firmato anche dai deputati Marenghi e Schiavon: Sostituire l'ultima parte dell'articolo unico dalla parola « verranno » con le parole « il sussidio di cui all'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è elevato al 50 per cento della spesa per la costruzione di laghetti collinari e di impianti di irrigazione e di fertirrigazione ».

MONTE. Nella precedente discussione ho già accennato alla inopportunità di allargare l'ambito di applicazione della legge n. 991 del 1952, perché i capitali messi a disposizione da quella legge sono già assorbiti dai tanto vasti territori della montagna; penso invece che sarebbe preferibile elevare fino al 50 per cento l'attuale contributo del 33 per cento previsto dalla legge del 1933, che ha possibilità finanziarie molto più vaste.

TOZZI CONDIVI. Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Monte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Indubbiamente l'onorevole Tozzi Condivi ha sollevato, con la sua proposta di legge, un problema di grande interesse, perché oggi l'irrigazione mediante la costruzione di laghetti artificiali è notevolmente diffusa; anzi, vorrei dire che la legislazione in vigore ha dato un notevole impulso alla costruzione di questi laghetti, tanto è vero che i laghi costruiti in base alla legge generale, a quella per la montagna e a quella della Cassa per il Mezzogiorno sono più di duemila. In base agli studi effettuati si è constatato che è possibile raggiungere un numero elevatissimo di laghi artificiali nelle zone collinari e medio-montane.

CACCIATORE. Si può arrivare a costruirne 50 mila.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In ipotesi, potrebbero essere molti di più. Però non sono state fatte delle indagini approfondite in tutti i bacini nei quali è possibile costruire questi laghetti.

Il problema sollevato dall'onorevole Tozzi Condivi, pertanto, riguarda esclusivamente una questione di carattere economico-finanziario, che tuttavia non è la sola, anche se oggi rappresenta ancora la difficoltà più considerevole per lo sviluppo di questa forma di irrigazione. Perché vi sono anche altre difficoltà che attengono alle procedure e alla possibilità di entrare in possesso dei terreni. Per dare un impulso notevole alla costruzione di questi laghetti, occorrerebbe una legge organica che regolasse queste ed altre questioni.

Invece l'onorevole Tozzi Condivi si propone di risolvere radicalmente e subito il problema di carattere finanziario. Non v'è dubbio che siamo in presenza di un'opera di miglioramento fondiario che non può essere eseguita se non a mezzo di ditte specializzate e con esborso di notevoli somme per l'acquisto degli impianti relativi, ragion per cui non vi può essere alcuna partecipazione della mano d'opera familiare del coltivatore. Quindi la costruzione di queste opere si traduce in un esborso netto di capitale e comporta inoltre successive spese per la trasformazione della zona che deve essere irrigata: un impegno economico-finanziario e tecnico-organizzativo, quindi, di notevole rilievo.

È per questi motivi che la richiesta dell'onorevole Tozzi Condivi è fondata e risponde ad un voto unanime. Come rappresentante del Governo non posso non essere favorevole alla elevazione del contributo previsto dalla legge n. 215 del 1933 al 50 per cento; soltanto, nel rispondere al proponente, desidero far rilevare che il Governo pensava di risolvere il problema in un modo più organico e completo, e non limitarsi soltanto ad un aumento del contributo finanziario.

Considerati, poi, i rilievi che hanno ispirato l'emendamento dell'onorevole Monte, propongo di approvare l'articolo unico del provvedimento in un nuovo testo che tenga conto sia dell'originaria proposta di legge Tozzi Condivi, sia del successivo emendamento Monte, Marenghi, Schiavon:

« Il sussidio di cui agli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, è elevato sino al 50 per cento della spesa per la costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari alla utilizzazione dell'acqua invasata, destinati alla irrigazione ed alla fertirrigazione di terreni ».

Difatti, a me non sembra opportuno parlare di « laghi collinari » perché i laghi si possono costruire dovunque.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge Tozzi Condivi:

« Per la costruzione di impianti di fertirrigazione e di irrigazione a pioggia ivi compresa la costruzione di laghetti in tutte le zone collinari, anche se non comprese in zone dichiarate montane, verranno estese le provvidenze per l'intervento statale con mutui di favore di cui agli articoli 10 e 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949, o con contributi in capitale di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, applicando in quanto compatibili tutte le norme delle leggi stesse e successive ».

Do nuovamente lettura del testo dell'articolo unico proposto dal rappresentante del Governo e lo pongo in votazione:

« Il sussidio di cui agli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato sino al 50 per cento della spesa per la costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari all'utilzziazione dell'acqua invasata, destinati alla irrigazione ed alla fertirrigazione di terreni ».

(*È approvato*).

A seguito dell'approvazione del nuovo testo dell'articolo unico di cui la proposta di legge è costituita, anche il titolo deve essere necessariamente modificato nel seguente:

« Modificazioni della misura del contributo di cui agli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni nella spesa per costruzione di piccoli laghi e relativi impianti di utilizzazione ».

Pongo in votazione il titolo così modificato.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Sull'ordine dei lavori.

PUGLIESE. Chiedo al Presidente della nostra Commissione di adoperarsi perché la mia proposta di legge n. 1517, relativa all'ammasso dell'olio di oliva, svolta e presa in considerazione il 6 novembre, sia sollecitamente assegnata alla nostra Commissione, in sede legislativa.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Comunico all'onorevole Pugliese ed alla Commissione che il Governo ha predisposto un provvedimento di legge analogo a quello approvato negli anni scorsi, che verrà prossimamente presentato al Parlamento.

PUGLIESE. Chiedo al rappresentante del Governo se il disegno di legge governativo disciplinerà l'ammasso per un anno o, come da qualche parte è stato auspicato, per cinque anni.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Posso affermare che il disegno di legge governativo regolerà l'ammasso solo per un anno.

COMPAGNONI. Devo far osservare che alcune proposte di legge, e mi riferisco in particolare a quelle sulle colonie miglioritarie, sono iscritte, sì, nell'ordine del giorno della nostra Commissione, ma sempre in fondo. Si ha l'impressione che questi continui rinvii servano a non permettere la discussione delle proposte stesse.

PRESIDENTE. Onorevole Compagnoni, abbiamo esaurito la discussione in sede legislativa di due provvedimenti. Per la prossima seduta abbiamo in sede legislativa il disegno di legge n. 1221 sull'Opera nazionale per i combattenti. Se vengono provvedimenti urgenti, è chiaro che bisogna dare loro la precedenza. Se ci venisse assegnata, perciò, la proposta di legge sull'ammasso dell'olio, dovremmo darle la precedenza.

Posso quindi affermare che noi seguiremo l'ordine del giorno già predisposto a meno che la Commissione non intenda modificarlo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

TOZZI CONDIVI: « Estensione alle zone collinari delle provvidenze previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949, e 25 luglio 1952, n. 991, per la costruzione di laghetti montani e conseguenti opere di irrigazione e di fertirrigazione » (763):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aicardi, Avolio, Bardini, Bianco, Cacciatore, Casati, Cattani, Colombi Arturo Raffaello, Compagnoni, Daniele, De Leonardis, Del Giudice, Ferrari Francesco, Franzo Renzo, Germani, Gorrieri Ermanno, Grifone, Magno Michele, Marenghi, Miceli, Monte, Pavan, Prearo, Principe, Pugliese, Salutari, Sangalli, Schiavon, Sodano, Speciale, Truzzi, Valori e Vetrone.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI